# VERBALE DI ACCORDO

Addì, 12 settembre 2022, in Bergamo, presso la sede di Edilcassa Artigiana di Bergamo

Confartigianato Imprese Bergamo, Confederazione Nazionale dell'Artigianato C.N.A. rappresentata dalla Federazione Artigiani di Bergamo e Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane CLAAI - rappresentata da LIA - Liberi Imprenditori Associati di Bergamo;

e

# FENEAL/UIL BERGAMO, FILCA/CISL BERGAMO e FILLEA/CGIL BERGAMO

Convengono di procedere alla stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 24 gennaio 2014, come modificato con l'accordo del 30 gennaio 2020, da valere per tutto il territorio della provincia di Bergamo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL e per gli operai e gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati.

I. Aliquote contributive Edilcassa - Operai;

Allegato n 1

II. Aliquote contributive Edilcassa - Impiegati; Allegato n. 2

III. Assistenze Edilcassa;

Allegato n.3

IV. Tabella aliquote contributive operai Edilcassa; Allegato n 4

V. Somme non riscosse cadute in prescrizione; Allegato n. 5

VI. EVR- Elemento Variabile della Retribuzione; allegato n. 6

VII. Indennità di mensa e trasporto; Allegato n. 7

VIII. Ferie operai;

Allegato n. 8

IX. Decorrenza e durata.

Allegato n. 9

Letto, confermato e sottoscritto.

Confartigianato Imprese Bergamo

CNA Federazione Artigiani Bergamo

### **ALIQUOTE CONTRIBUTIVE EDILCASSA - OPERAI**

#### Contributo gestione istituzionale Edilcassa Artigiana di Bergamo.

Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, in base a quanto disposto dal Protocollo Enti Bilaterali del 20 maggio 2019, per la copertura degli oneri riguardanti la gestione istituzionale di Edilcassa stessa, viene stabilito, a decorrere dal 01 ottobre 2022, nella misura complessiva del 2,25%, di cui l'1,875 % a carico dei datori di lavoro e lo 0,375% a carico degli operai.

L'aliquota complessiva del 2,25 è destinata: 1) ai costi di gestione di Edilcassa per lo 0,75%; 2) alle ulteriori prestazioni a favore degli operai per lo 0,45%; 3) al rilancio del contratto di settore mediante premialità a favore delle imprese ivi compreso il rimborso delle indennità di malattia ed infortunio per l'1,05%. L'aliquota complessiva di cui sopra è ripartita per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.

Per il trattamento contabile della contribuzione istituzionale Edilcassa ex art 43 CCNL nella attuale situazione di contribuzione contrattuale Edilcassa unificata al 2,25 si fa riferimento a quanto disposto nel nuovo schema di Bilancio Tipo e al relativo piano dei conti approvato dalle parti sociali nazionali con accordo del 19 luglio 2021.

#### Contributo fondo Mutualizzazione di oneri vari.

Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina di mutualizzazione previsto dall'art 21 del CCNL edili artigiani e delle pmi edili ed affini, attualmente fissato nella misura dell'1,54%, viene stabilito, a decorrere dal 01 ottobre 2022, nella misura dello 0,54 %.

Detta aliquota viene cosi determinata a seguito della applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo del 20 maggio 2019 con il quale si è previsto che una contribuzione dell'1,05, quota parte del contributo complessivo del 2,25, è destinata al rimborso alle imprese delle indennità di malattia ed infortunio.

### Contributo Fondo mutualizzazione oneri Prevedi operai.

Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, a carico dei datori di lavoro, istituito con accordo sindacale provinciale del 4 giugno 2003, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina della mutualizzazione della percentuale a carico delle imprese a seguito dalla adesione dell'operaio al Prevedi, viene stabilito a decorrere dal 01 ottobre/2022 nella misura dello 0,20 %.

COR

He h

0,20 %.

A A

### **ALIQUOTE CONTRIBUTIVE EDILCASSA - IMPIEGATI**

#### Fondo mutualizzazione oneri Prevedi impiegati.

In attuazione di quanto previsto dell'accordo sindacale nazionale del 10 09 2003, fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore a Fondo Prevedi, a decorre dal 1 ottobre 2022, è costituito presso Edilcassa Artigiana di Bergamo apposito fondo per la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro relativi all'importo della percentuale a carico delle imprese (ad oggi pari all'1,00%) determinata sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR a seguito della adesione volontaria a "Prevedi" da parte dell'impiegato iscritto ad Edilcassa.

Il rimborso viene riconosciuto alle imprese in regola con le denunce ed i versamenti dovuti ad Edilcassa stessa in base a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'edilizia delle imprese artigiane e dagli accordi sindacali provinciali.

Alla copertura degli oneri relativi al rimborso si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro, pari allo 0,20, da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione spettanti nel mese di riferimento composta da: paga base, contingenza (con EDR), premio produzione, superminimo, scatti di anzianità, proporzionalmente ridotti in caso di rapporto di lavoro part time.

Il rimborso della percentuale a carico dell'impresa calcolata sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR viene effettuato da Edilcassa con periodicità mensile

#### Contributo Assistenze impiegati.

Il contributo a carico dei datori di lavoro da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della disciplina prevista dal Regolamento delle Assistenze a favore dei lavoratori iscritti ad Edilcassa Artigiana di Bergamo viene stabilito, a decorrere dal 01 ottobre 2022, nella misura dello 0,10%, di cui 0,08 % a carico dei datori di lavoro e dello 0,02 % a carico degli impiegati.

#### Contributo ad Edilcassa impiegati

Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri inerenti la gestione istituzionale di Edilcassa stessa viene stabilito, a decorrere dal 01 ottobre 2022, nella misura complessiva dello 0,60%, di cui 0,50 % a carico dei datori di lavoro e dello 0,10% a carico degli

impiegati.

M Pay



## **ASSISTENZE EDILCASSA.**

Si conferma che a decorrere dal 01 ottobre 2022 il contributo da versare da parte delle imprese ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalle ulteriori prestazioni a favore degli operai previsti dagli accordi nazionali è stato stabilito nella misura dello 0,45%, e che è parte dell'aliquota del 2,25% complessiva del contributo di gestione istituzionale di Edilcassa.

Pertanto il contributo versato ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina prevista per il Regolamento delle Assistenze stabilito a favore degli operai, fissato a decorrere dal 01.10.2020, nella misura complessiva dello 0,45%, di cui 0,36% a carico dei datori di lavoro e dello 0,09% a carico dei lavoratori, viene abrogato a decorrere dal 01 ottobre 2022.

Di conseguenza gli obblighi contributivi a favore di Edilcassa correlati al Fondo Assistenze cessano di operare a decorrere dal 01 ottobre 2022.

Le parti sociali sottoscritte dispongono che la Riserva del Fondo Assistenze nel suo ammontare complessivo risultante dal Bilancio di Edilcassa al 30 settembre 2020 viene fatta confluire nel Patrimonio Netto di Edilcassa.

In considerazione delle particolari ragioni per le quali si è formata questa riserva nel periodo 2013 – 2018, le parti sottoscritte convengono che tale Riserva ex Fondo Assistenze sia destinata alle iniziative che saranno definite dalle parti sottoscritte con successivi ed appositi accordi.

Vista la necessità di un intervento complessivo in merito alle assistenze che Edilcassa riconosce ai lavoratori, le parti sottoscritte decidono di costituire una specifica commissione tecnica di lavoro, composta da rappresentanti di tutte le parti sociali costituenti Edilcassa Artigiana di Bergamo, con il compito di presentare alle parti sociali sottoscritte, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo, una proposta di bozza del nuovo Regolamento delle Assistenze per i lavoratori iscritti alla Edilcassa Artigiana di

Bergamo.

4,43% a carico impresa

Bergamo, 12 settembre 2022.

-ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

tra

## CONFARTIGIANATO - C.N.A. FEDERAZIONE ARTIGIANI - L.I.A. C.L.A.A.I. di Bergamo

e

# Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - F.I.L.L.E.A - C.G.I.L.

#### di Bergamo

Ouali Parti dell'Edilcassa Artigiana di Bergamo, si stabilisce che dal 01 10 2022 le percentuali di versamento alla Edilcassa, calcolate sugli elementi della retribuzione, così come previsto dai C.C.N.L. e dal C.C.P.L., sono definite nelle seguenti misure:

-FONDO SANITARIO NAZIONALE SANEDIL		0,60% a carico impresa
-FONDO MUTUALIZZAZIONE PREVEDI		0,20% a carico impresa
е	0,9672% a carico lavoratore.	
di cui	0,9672% a carico impresa;	
-QUOTE ADESIONE CONTRATTUALE		<b>1,9344%</b> totale
e 1/6	<b>0,375%</b> a carico lavoratore.	
di cui 5/6	1,875% a carico impresa;	
-CONTRIBUTO EDILCASSA		<b>2,25%</b> totale
	0,06% per accordi interconfederali.	
	e malattia professionale;	
di cui	0,54% per il trattamento in caso di malattia o infortunio	
-MUTUALIZZAZIONE ONERI VARI		0,60% a carico impresa
	0,40% per Sorveglianza Sanitaria.	
	0,20% per attività finanziamento RLS – RLST;	
	0,05% per fornitura vestiario a titolari;	
di cui	0,76% per le attività statutarie del C.P.T.A.;	
-COMITATO PARITETICO TERRITORIALE ARTIGIANO		1,41% a carico impresa
-ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE		0,20% a carico impresa
per il trattamento A.P.E. ordinaria		
ANZIANITA I NOI EOSTONALE ESTE		.,

A decorrere dal 1 ottobre 2022. la contribuzione complessiva all'Ente sarà quindi pari all' 11,9244 % a cui va aggiunta la quota contrattualmente prevista per il trattamento per Ferie, Gratifica Natalizia e Riposi annui pari al 14,20% a carico impresa.

Letto, confermato e sottoscritto.

-FONDO NAZIONALE PREPENSIONAMENTI

-FONDO NAZIONALE INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE

Confartigianato Imprese Bergamo

0,20% a carico impresa

0,10% a carico impresa

## SOMME NON RISCOSSE CADUTE IN PRESCRIZIONE.

In merito alle somme spettanti alle imprese ed ai lavoratori iscritti ad Edilcassa non riscosse e per le quali siano decorsi i termini della prescrizione si dispone quanto segue.

Le somme relative agli importi per gratifica e ferie ed altri istituti non riscosse dai lavoratori e le somme relative agli importi per il rimborso delle indennità di malattia e di infortunio non riscosse dalle imprese, decorsi cinque anni, debbono essere utilizzate, nel limite del 70%, rispettivamente per le prestazioni a favore del lavoratore e per premialità a favore delle imprese iscritti ad Edilcassa, con modalità che saranno individuate dalle parti sottoscritte.

Le parti sottoscritte si incontreranno per definire con apposito accordo le iniziative alle quali destinare tali somme.

Il restante 30% delle somme predette resta accantonato al fine di poter liquidare gli importi spettanti ai singoli beneficiari nel caso di eventuale successiva richiesta presentata rispettivamente dai lavoratori o loro aventi diritto e dalle imprese.

R Je





#### **EVR - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE**

A partire dal 1 gennaio 2023 e fino all'entrata in vigore del prossimo integrativo, la nuova disciplina dell'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dall'art. 42, lettera b), sulla base dei criteri indicati nel medesimo articolo e dagli articoli 15 e 50 del CCNL 24 gennaio 2014, come modificato dal verbale del 30 gennaio 2020, quale premio variabile, da erogarsi di norma in quote mensili, tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nella Provincia di Bergamo in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di detassazione e decontribuzione dei premi di produttività e di risultato, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, è concordata come segue.

Fino al 31 dicembre 2023, data di scadenza del presente contratto collettivo provinciale integrativo, la misura massima erogabile dell'EVR è fissata nel 4,00 % dei minimi di paga nazionali in vigore alla data del 1° febbraio 2020.

Fermo restando che il presente accordo territoriale sarà sempre cedevole rispetto all'eventuale sopravvenuta diversa disciplina nazionale dell'istituto, le parti sottoscritte concordano che successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'entrata in vigore del prossimo contratto integrativo provinciale, l'EVR sarà da calcolarsi nella misura percentuale del 4,00 % da applicarsi sui minimi tabellari nazionali che risulteranno vigenti al 31 dicembre dell'ultimo anno del biennio di riferimento.

Per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Bergamo correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l'importo dell'EVR erogabile per la Provincia di Bergamo, sono utilizzati i sequenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale:

Tre indicatori definiti dal contratto collettivo nazionale 24 gennaio 2014:

- 1. numero lavoratori iscritti ad Edilcassa: 20%;
- 2. monte salari denunciato ad Edilcassa: 20%;
- 3. ore denunciate alla Edilcassa al netto delle ore di cassa integrazioni guadagni: 20%;

Due indicatori definiti a livello territoriale:

- 4. numero di imprese iscritte ad Edilcassa: 20%;
- 5. incremento dell'avanzo economico di esercizio della gestione ordinaria di Edilcassa: 20%;

In relazione a quanto previsto dall'art 42 del CCNL il raffronto dei parametri territoriali sarà eseguito su base biennale, effettuando la comparazione dell'ultimo biennio di riferimento

He M

con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni biennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Le Parti si incontreranno annualmente nel mese di gennaio di ciascun anno per procedere alla verifica degli indicatori ed alla conseguente determinazione dell'EVR erogabile entro il tetto massimo sopra indicato.

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base dei dati attuali e ritenuti rappresentativi, le parti, sulla base di valutazioni generali e inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, potranno stabilire un indice di tolleranza determinato dal rilievo e alla significatività degli indicatori.

L'EVR, se dovuto e nella misura risultante dalla verifica degli indicatori territoriali, viene erogato dall'impresa al personale in forza in quote mensili nell'anno civile successivo all'ultimo anno del biennio più recente oggetto di verifica, esclusivamente per le ore effettivamente lavorate e fino ad un massimo di 173 ore. Le imprese di nuova costituzione debbono erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Le parti sottoscritte si danno atto che la struttura dell'EVR come sopra definita è coerente con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni economiche riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, riferibili all'andamento economico del settore a livello provinciale o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività del settore a livello provinciale.

Le Parti sottoscritte, ritenendo prioritario che in materia di disposizioni di carattere retributivo vi sia una omogeneità di oneri economici a carico delle imprese e di trattamenti retributivi a favore dei lavoratori, convengono che la misura dell'EVR come determinata a livello provinciale debba essere applicata da tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCNL sopra indicato.

### INDENNITA' DI MENSA E TRASPORTO

#### INDENNITA' DI MENSA OPERAI

A decorrere dal 01 09 2022 l'indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di  $\in$  9,50 giornaliere.

## INDENNITÀ DI TRASPORTO OPERAI

A decorrere dal 01 09 2022 l'indennità di trasporto viene fissata nella misura di € 2,55 giornaliere.

## INDENNITÀ DI MENSA IMPIEGATI

A decorrere dal 01 09 2022 l'indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di € 181,00 mensili.

# INDENNITÀ DI TRASPORTO IMPIEGATI

A decorrere dal 01 09 2022 l'indennità di trasporto viene fissata nella misura di € 48,00 mensili.

### **FERIE OPERAI**

Il periodo di godimento delle ferie viene stabilito in ciascuna impresa, di comune accordo, secondo le esigenze di lavoro contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente, entro il 31 maggio di ciascun anno e le stesse dovranno essere godute entro il 31 dicembre di ogni anno.

In attuazione di quanto previsto dall'art 18 del CCNL 24 gennaio 2014, le parti convengono che il godimento effettivo delle ferie spettanti agli operai aventi diritto sia riconosciuto secondo le seguenti indicazioni:

- due settimane di ferie collettive, di norma consecutive, nel periodo giugno settembre;
- una settimana di ferie nel periodo delle festività natalizie;
- le ferie residue spettanti vengono fruite dal lavoratore in base alle proprie esigenze, previo accordo con l'impresa, anche in modo frazionato.

All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopraindicato per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa.

In caso di ferie per impresa, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all'articolo 21 del CCNL 24 Gennaio 2014.

Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti è permesso ai predetti lavoratori di concordare con l'azienda un periodo di ferie diverso da quello indicato nei commi precedenti.

Tutto quanto sopra compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

AN

A. I

## **DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto collettivo di lavoro per Bergamo e Provincia, integrativo del CCNL 24 gennaio 2014, come modificato dall'accordo del 30 gennaio 2020, entra in vigore, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, dal 12 di settembre 2022 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente, ed avrà validità sino al 31 dicembre 2023.

#### **VERBALE DI ACCORDO**

Addì, 12 settembre 2022, in Bergamo, presso la sede di Edilcassa Artigiana di Bergamo

Tra

Confartigianato Imprese Bergamo, Confederazione Nazionale dell'Artigianato C.N.A. - rappresentata dalla Federazione Artigiani di Bergamo e Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane CLAAI – rappresentata dalla LIA - Liberi Imprenditori Associati di Bergamo;

е

FeNEAL/UIL BERGAMO, FILCA/CISL BERGAMO e FILLEA/CGIL BERGAMO

Visto il verbale di accordo del 20 gennaio 2022 con il quale è stata eseguita la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile e la determinazione dell'importo dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) da erogarsi per la Provincia di Bergamo per l'anno 2022.

A modifica di quanto previsto con l'accordo del 20 gennaio 2022, gli importi indicati nella tabella allegata al sopra citato verbale di accordo del 20 gennaio 2022 (allegato n. 1) verranno erogati per il periodo 01 gennaio 2022 – 31 agosto 2022.

Le parti sottoscritte dispongono infatti che per il periodo 01 settembre 2022 – 31 dicembre 2022 l'EVR viene erogato facendo riferimento alla misura del 4,00% dei minimi in vigore alla data del 1° febbraio 2020 (CCNL 01 02 2020) e corrisponderà agli importi indicati nella tabella allegata al presente accordo.

Previa l'effettuazione nel mese di gennaio 2023 della verifica dell'andamento congiunturale del settore edile che confermi l'erogabilità dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per la Provincia di Bergamo per l'anno 2023, le parti sottoscritte concordano che l'importo dell'elemento variabile della retribuzione erogabile per la Provincia di Bergamo per il periodo 01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 viene confermato nelle misure in atto nel periodo 01 09 2022 – 31 12 2022 secondo gli importi dell'EVR indicati nella tabella allegata al presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Confartigianato Imprese Bergamo

CNA Federazione Artigiani Bergamo

LIA - CLAAI Bergamo

Havis Le alu

EThCA/CISI

FILLEA/CGIL

uciolo I

ly Rough

#### **EVR - CCPL EDILI ARTIGIANI 2022** IMPORTI EVR PER IL PERIODO 01 09 2022 - 31 12 2022 **IMPIEGATI - VALORI MENSILI** MINIMI DI PAGA BASE AL EVR 4% 01 02 2020 72,19 1.804,86 quadro e 1º categoria super 7° liv 1.579,48 63,18 6° liv 1° categoria 52,64 1.316,04 5° liv 2° categoria 48,76 1.219,10 4° liv impiegato 4° livello 45,60 1.140,12 3° liv 3° categoria 1.007,85 40,31 2° liv 4° categoria 35,21 880,30 1° liv | 4° categoria 1° impiego **OPERAI - VALORI ORARI** 0,30 1.316,04 5° liv operaio 5º livello 0,28 1.219,10 operaio 4º livello 4° liv 0,26 1.140,12 operaio specializzato 3° liv 0,23 1.007,85 operaio qualificato 2° liv

operaio comune

1° liv

An U

880,30

AR A

0,20